

## REGOLAMENTO (CE) N. 229/96 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1222/94 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute alla trasformazione di prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, primo comma,

considerando che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2915/95 <sup>(3)</sup>, ha subito modifiche sostanziali che non hanno però modificato l'allegato C; che quest'ultimo contiene ancora un errore introdotto dal regolamento (CE) n. 1651/94 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2296/94 <sup>(5)</sup>, che è opportuno correggere;

considerando inoltre che le birre senza alcol vengono prodotte in condizioni simili alle birre di cui al codice NC 2203; che è quindi opportuno includerle nell'allegato C e modificare opportunamente l'allegato B del regolamento (CE) n. 1222/94;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1222/94 è modificato come segue:

1) Nell'allegato B, la linea relativa al codice NC 2202 90 10 è sostituita dalla linea seguente:

Codice NC	Designazione delle merci	Prodotti agricoli cui può essere accordata una restituzione all'esportazione				
		C: vedere allegato C				
		Cereali	Riso	Uova	Zucchero, Melassa, Isoglucosio	Latte e derivati
1	2	3	4	5	6	7
• 2202 90 10	<p>-- non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:</p> <p>-- -- Birra di malto, con titolo alcolometrico effettivo uguale o inferiore a 0,5 % vol</p> <p>-- -- altra</p>	C X			X	

<sup>(1)</sup> GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 33.

<sup>(4)</sup> GU n. L 174 dell'8. 7. 1994, pag. 14.

<sup>(5)</sup> GU n. L 249 del 24. 9. 1994, pag. 9.

2) L'allegato C viene sostituito dall'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1996.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*

---





Codice NC	Designazione delle merci	Frumento tenero	Grano duro	Granturco	Riso semigreggio a grani lunghi	Riso lavorato a grani tondi	Orzo	Zucchero bianco	Siero di latte (PG 1)	Latte scremato in polvere (PG 2)	Uova in guscio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1902 20	— altre paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) :										
	— — altre :										
1902 20 91	— — — cotte : vedi allegato B										
1902 20 99	— — — altre : vedi allegato B										
1902 30	— altre paste alimentari (cotte o altrimenti preparate, non farcite) : vedi allegato B										
1902 40	— Cuscus :										
1902 40 10	— — non preparato :										
	— — — di grano duro, non contenente, o contenente in peso 3 % o meno di altri cereali, e con un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca (in peso) <sup>(1)</sup> :		160								
	— — — — inferiore o uguale a 0,95 %		150								
	— — — — superiore a 0,95 % e inferiore o uguale a 1,10 %		140								
	— — — — superiore a 1,10 % e inferiore o uguale a 1,30 %		0								
	— — — — superiore a 1,30 %										
	— — — altro (diverse da quelle di grano duro) : vedi allegato B										
1902 40 90	— — altro (preparato) : vedi allegato B										
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio : « corn flakes ») ; cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove :										
1904 10	— Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura :										
ex 1904 10 30	— — a base di riso :										
	— — — Puffed rice, non zuccherato, non contenente cacao					165					
1904 20	— Preparazioni alimentari ottenuto da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati :										
ex 1904 20 95	— — a base di riso :										
	— — — Puffed rice, non zuccherato, non contenente cacao										
1904 90	— altri :										
ex 1904 90 10	— — riso :										
	— — — Riso precotto non contenente cacao <sup>(2)</sup>				174						

Codice NC	Designazione delle merci	Frumento tenero	Grano duro	Granturco	Riso semigreggio a grani lunghi	Riso lavorato a grani tondi	Orzo	Zucchero bianco	Siero di latte (PG 1)	Latte scremato in polvere (PG 2)	Uova in guscio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2001	Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico :										
ex 2001 90 30	— Granturco dolce :			100 (1)							
	— — in grani										
2004	Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :										
ex 2004 90 10	— Granturco dolce :			100 (1)							
	— — in grani										
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :										
2005 80 00	— Granturco dolce :			100 (1)							
	— — in grani										
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove :										
ex 2008 99 85	— Granturco, ad esclusione del granturco dolce ( <i>Zea mays</i> var. saccharata) :			100 (1)							
	— — in grani										
ex 2202 90 10	Birre di malto, tenore di alcole uguale o inferiore a 0,5 % in vol. :										
	— fabbricate a partire da malto di orzo o da malto di frumento, senza aggiunta di cereali non sottoposti a maltaggio, di riso (o di prodotti derivanti dalla loro trasformazione) o di zucchero (saccarosio o zucchero invertito)						23 (9)				
	— altre						22 (9)				
2203 00	Birre di malto :										
	— fabbricate a partire da malto di orzo o da malto di frumento, senza aggiunta di cereali non sottoposti a maltaggio, di riso (o prodotti derivanti dalla loro trasformazione) o di zucchero (saccarosio o zucchero invertito)										
	— altre										
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, nitrati, o nitrosi :										
	— Altri polialcoli :										
	— — Mannitolo :										
	— — — ottenuto da saccarosio ai sensi del regolamento (CEE) n. 1785/81										
	— — — ottenuto da prodotti amilacei ai sensi del regolamento n. 1766/92										102
2905 43 00				242							



Codice NC	Designazione delle merci	Frumento tenero	Grano duro	Granturco	Riso semigreggio a grani lunghi	Riso lavorato a grani tondi	Orzo	Zucchero bianco	Siero di latte (PG 1)	Latte scremato in polvere (PG 2)	Uova in guscio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3502 20	- Lattoalbumina :										
3502 20 91	- - - essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)								900		
3502 20 99	- - - altra								127		
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia ; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove :										
3824 60	- D-glucitolo (sorbitolo) diverso da quello della sottovoce 2905 44 :										
	- - - in soluzione acquosa :										
3824 60 11	- - - contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo			169 (7)							
3824 60 19	- - - altro :			148 (7)				71 (7)			
	- - - ottenuto a partire da prodotti amilacei										
	- - - ottenuto a partire da saccarosio										
	- - - altro :										
3824 60 91	- - - contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo :										
	- - - ottenuto a partire da prodotti amilacei			242							
	- - - ottenuto a partire da saccarosio							102			
	- - - altro :										
3824 60 99	- - - ottenuto a partire da prodotti amilacei										
	- - - ottenuto a partire da saccarosio										

(1) Tale quantitativo s'intende di granturco in semi portato ad un tenore d'umidità del 72 % in peso.

(2) Tale tenore deve essere determinato sottraendo dal tenore totale di ceneri del prodotto la frazione di ceneri proveniente dalle uova incorporate, sulla base dello 0,04 % in peso di ceneri per 50 grammi di uova in guscio (o del loro equivalente in prodotti di uova).

(3) Questa quantità è diminuita di 1,6 kg/100 kg per 50 grammi di uova in guscio (o l'equivalente di altri prodotti di uova) al chilogrammo di paste.

(4) 5 kg/100 kg per 50 grammi di uova in guscio (o l'equivalente in altri prodotti di uova) al chilogrammo di paste ; qualsivoglia quantità intermedia viene portata al multiplo di 50 grammi immediatamente inferiore.

(5) Il riso precotto è costituito da riso lavorato in chicchi che sia stato sottoposto a precottura e a disidratazione parziale allo scopo di facilitarne la cottura definitiva.

(6) Tale quantitativo s'intende calcolato per la birra avente tenore compreso tra 11° Plato e 12° Plato inclusi. Per la birra avente tenore inferiore a 11° Plato, tale quantitativo è diminuito del 9 % per grado Plato, previo arrotondamento del tenore reale al grado immediatamente inferiore. Per la birra avente tenore superiore a 12° Plato, tale quantitativo è aumentato del 9 % per grado Plato, previo arrotondamento del tenore reale al grado immediatamente superiore.

(7) Il quantitativo indicato nelle colonne 5 e 9 s'intende calcolato per una soluzione acquosa di D-glucitolo (sorbitolo) avente tenore in materia secca del 70 % in peso. Per le soluzioni acquose di sorbitolo aventi un altro tenore in materia secca, tale quantitativo è aumentato o diminuito, secondo i casi, proporzionalmente al tenore reale in materia secca e arrotondato al chilogrammo immediatamente inferiore.

(8) Quantitativo determinato in funzione della cascina usata nella fabbricazione, in ragione di 291 chilogrammi di latte scremato in polvere (PG 2) per 100 kg di cascina.

(9) Per ettolitro di birra.

(10) La restituzione può inoltre essere concessa per la quantità di orzo non sottoposto a maltaggio effettivamente usata e accettata dalle autorità competenti dello Stato membro di fabbricazione. »